*Secondo le modifiche della legge 132/2015, il giudice può dare 60 giorni in più*

# Concordato preventivo lungo

## *Omologazione entro nove mesi (non sei) dal ricorso*

DI ENZO SOLLINI

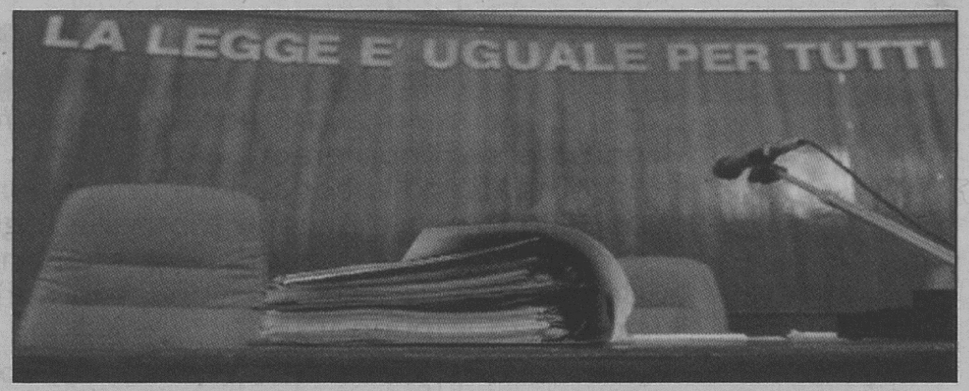


Più tempo per chiudere la procedura di concordato preventivo. Lo prevede l'articolo 181 l. fall. (legge fallimentare) modificato dal dl 83/2015 convertito in legge 132/2015, che ha portato a nove mesi (prima sei) dalla presentazione del ricorso di concordato il termine entro il quale deve intervenire l'omologazione, ferma l'eventuale proroga di 60 giorni che può essere concessa dal tribunale. Il maggior termine si è reso necessario a seguito dell'introduzione delle «offerte concorrenti « regolate dall'articolo 163-bis l. fall. e delle «proposte concorrenti» disciplinate dal novellato articolo 173 l. fall. L'introduzione dei predetti istituti, che coinvolgono in maniera diversificata il tribunale, il commissario giudiziale, i terzi, i creditori ed il medesimo proponente, ha reso necessario prevedere un termine più ampio entro il quale fissare l'adunanza dei creditori fissandolo in 120 giorni dal decreto di ammissione (contro i trenta precedenti). Le offerte concorrenti e le proposte concorrenti sono due istituti completamente diversi sia in relazione alla applicabilità che al soggetto che li può proporre. Le offerte concorrenti, che possono essere avanzate da terzi, trovano spazio nel caso in cui la proposta di concordato preveda un'offerta da parte di un soggetto già individuato per il trasferimento dell'azienda o di uno o più rami contro un determinato corrispettivo. In tal caso il tribunale, nel decreto di ammissione, dispone e regola le modalità per la ricerca competitiva di una offerta migliore demandando al commissario giudiziale l'attivazione dell'apertura della procedura prevedendo comunque la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e l'onore di fornire ai richiedenti le informazioni rilevanti. Le offerte migliorative saranno rese pubbliche nell'apposita udienza e, in caso di pluralità il giudice dispone la gara che può avvenire anche nella stessa udienza. Il debitore deve modificare la proposta ed il piano in conformità al l'esito della gara. Le proposte concorrenti possono essere presentate soltanto da uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale allegata alla proposta di concordato. Spetta al commissario giudiziale fornire agli interessati le informazioni ed i dai necessari per la formulazione della proposta e del piano. Gli aventi diritto possono prestare le proposte concorrenti unitamente al piano almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori. In presenza di proposte concorrenti il commissario giudiziale deve depositare ed inviare ai creditori una relazione integrativa ex articolo 172 l. fall. almeno dieci giorni prima del l'adunanza dei creditori nella quale esprimere il proprio giudizio sulle medesime. In sede di adunanza dei creditori le proposte sono messe tutte in votazione. La proposta approvata e' quella che consegue la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto.

*© Riproduzione riservata*